

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 57/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1128 pf 25-26 adottato nei confronti della Sig.ra Rita Rachele SCALISE, e della società COSENZA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rita Rachele SCALISE, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della società Cosenza Calcio srl dotato di poteri di rappresentanza, in violazione degli artt. 4, commi 1 e 2, nonché 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso il pagamento delle somme accertate e dovute alla società ASD USC Corigliano Marca, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione delle seguenti decisioni emesse dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche:

- n. 253/TFNSVE-5-2026 – Registro procedimenti n. 277/TFNSVE 2025-2026, notificata in data 26.1.2026;
- n. 254/TFNSVE-2025-2026 – Registro procedimenti n. 278/TFNSVE 2025-2026, notificata in data 26.1.2026;
- n. 255/TFNSVE-2025-2026 – Registro procedimenti n. 279/TFNSVE 2025-2026, notificata in data 26.1.2026;

COSENZA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta omissiva imputabile al proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore sig.ra Scalise Rita Rachele, come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig.ra Rita Rachele SCALISE,
 - Società COSENZA CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Rita rachele Scalise;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione interamente commutato nella sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la Sig.ra Rita Rachele SCALISE,
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società COSENZA CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò